

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige 170  
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Agosto 2008**

Anno V  
N. 8

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti Agosto 2008

**20 agosto**  
**Mercoledì**

- Versamento Iva relativa al mese di luglio e al secondo trimestre,
- Versamento Ritenute fiscali,
- Versamento Contributi previdenziali dipendenti e collaboratori,
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio
- Versamento seconda rata contributi fissi previdenziali commercianti e artigiani
- Versamento dei contributi Enasarco relativi al II trimestre

### Sommario

**Pag. 1** ..... **Scadenze del mese**

**Pag. 2** ..... **Agevolazioni fiscali per la previdenza complementare**

**Pag. 3** ..... *Continua* **Agevolazioni fiscali per la previdenza complementare**

**Pag. 4** ..... *Continua* **Agevolazioni fiscali per la previdenza complementare**

# FISCO PRATICO magazine

Agosto 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Previdenza complementare

### Introduzione

Sono previste agevolazioni fiscali in materia di previdenza complementare, attraverso l'adesione ad un **fondo pensione** o la sottoscrizione di una **polizza pensionistica** per quanto riguarda:

- i contributi pagati (deducibilità dal reddito),
- la tassazione delle prestazioni erogate.

### Forme pensionistiche complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una **pensione aggiuntiva** a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria.

### Fondi pensione

La legge prevede due tipi di fondi pensione:

#### **1) Fondi pensione chiusi (o negoziali)**

Sono quelli che traggono origine da contratti o accordi collettivi anche aziendali i cui destinatari sono i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

#### **2) Fondi pensione aperti**

Sono quelli istituiti direttamente da:

- banche;
- società di intermediazione mobiliare;
- compagnie di assicurazione;
- società di gestione del risparmio.

Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo.

### Forme individuali pensionistiche mediante contratti di assicurazione

È possibile accedere attraverso la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

### Misura dei contributi

La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l'entità della contribuzione, lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi.

Ciascun lavoratore dipendente può scegliere, con

riferimento al proprio TFR "maturando":

- a) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari;
- b) di mantenerlo presso il datore di lavoro.

La misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere **fissa o variare** a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti.

- **Lavoratori dipendenti:** in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa
- **Lavoratori autonomi o liberi professionisti:** in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo al periodo d'imposta precedente
- **Soci lavoratori di società cooperative:** secondo la tipologia del rapporto di lavoro:
  - a) in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR;
  - b) in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori;
  - c) in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativo al periodo d'imposta precedente.

### Beneficio fiscale

I **contributi versati** alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono **deducibili dal reddito** complessivo dichiarato ai fini Irpef per un **importo massimo di Euro 5.164,57**.

La deduzione è ammessa indipendentemente:

- dal soggetto che effettua il versamento
- dalla tipologia di reddito
- dalla tipologia di contributi (possono essere contributi volontari, ovvero contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali).

L'agevolazione determina un **risparmio per minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata** applicata al reddito complessivo del lavoratore.

Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tenere conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali.

# FISCO PRATICO

## magazine

Agosto 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### Continua Previdenza complementare

Occorre considerare, pertanto:

- le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente;
- i contributi versati a favore dei **familiari fiscalmente a carico**.

La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali **il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione**.

Il contribuente ha però l'**obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l'importo non dedotto** (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. La deducibilità spetta anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

#### Prosecuzione volontaria della contribuzione

Spetta la deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l'aderente possa far valere, alla data del pensionamento, **almeno un anno di contribuzione** a favore delle forme di previdenza complementare.

#### Lavoratori di prima occupazione

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione.

Il limite di 5.164,57 euro può essere superato (**fino a un massimo di 7.746,86 euro complessivi**) dai lavoratori di prima occupazione nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi.

#### Contributi per familiari a carico

L'agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell'interesse dei familiari a carico.

In tal caso la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l'**ammontare non dedotto dalle persone stesse**, fermo restando l'importo complessivo di Euro 5.164,57.

La **comunicazione** alla forma pensionistica complementare dei **contributi non dedotti** deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico.

Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone, il beneficio fiscale spetta a colui il quale è **intestato il documento** comprovante la spesa.

Se, invece, il documento è intestato al familiare a carico, è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la **percentuale di spesa imputabile a ciascuno** degli aventi diritto.

#### Agevolazioni per il datore di lavoro

Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR, in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative:

- a) deducibilità, dal reddito d'impresa, di un importo pari al 4 % dell'ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 %;
- b) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, (Art. 2 L.29 maggio 1982, n. 297), nella stessa percentuale di TFR "maturando" conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- c) riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR "maturando" conferito.

#### Imposte sui rendimenti dei fondi pensione

I rendimenti della gestione finanziaria delle risorse,

# FISCO PRATICO magazine

Agosto 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Continua Previdenza complementare

sono soggetti ad **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11 %, a titolo definitivo.**

I fondi pensione il cui patrimonio risulti direttamente investito in beni immobili, in genere sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella **misura dello 0,5 %** (ovvero 1,5 % in taluni casi) del patrimonio relativo agli immobili.

L'imposta sostitutiva è **versata dai fondi pensione.**

### Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:

- **in forma di capitale**, fino ad un **massimo del 50 %** del montante finale accumulato;
- **in forma di rendita periodica.**

Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione.**

### Prestazioni in forma di capitale

Le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino al massimo del 50 % del montante finale accumulato. La restante parte deve necessariamente essere erogata in forma di rendita.

Si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni di iscrizione** ad una forma di previdenza complementare.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in **forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (da assumere al netto dell'imposta).**

Sulla parte imponibile della prestazione erogata è operata una **ritenuta, a titolo d'imposta, con l'aliquota del 15 %.**

È prevista, inoltre, una **riduzione di detta aliquota pari a 0,30 % per ogni anno** eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.**

### Prestazioni in forma di rendita

Le prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita, sono **imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta** e, dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata, che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione se determinabili.

Anche sulle prestazioni erogate in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una **ritenuta a titolo d'imposta, sulla parte imponibile, con l'aliquota del 15 %.**

Tale aliquota è **ridotta dello 0,30 % per ogni anno** eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**

La parte della prestazione che corrisponde ai **contributi non dedotti non va tassata**, in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.

### Imposta sulle prestazioni

Le aliquote sono **particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote Irpef ordinarie.**

Inoltre, l'imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda. Infatti, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore che, in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore, **non può essere inferiore al 23 %.**

### Anticipazioni

Le somme percepite a titolo di anticipazione **non possono eccedere, complessivamente, il 75 %** del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione (comprese le quote del TFR e aumentate dei rendimenti realizzati).

Imposta sulle anticipazioni

Le anticipazioni sopra elencate sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota variabile a seconda della tipologia da un minimo del 15 % fino ad un massimo del 23 % con riduzioni in alcuni casi.